

"FONDAZIONE DMO TURISMO DELTA ADIGE PO"

STATUTO

Articolo 1 **(Costituzione)**

1. È costituita la fondazione denominata "Fondazione DMO Delta Po Adige", con sede legale in Rosolina, 45010, viale Guglielmo Marconi 24.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione.
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.
4. La denominazione "Fondazione DMO Delta Po Adige" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 **(Finalità)**

1. La Fondazione "DMO Delta Po Adige" si propone di operare come una Organizzazione di Gestione della Destinazione (O.G.D.), ai sensi dell'art. 9 della l.r. Veneto 14.06.2013, n. 11, con lo scopo di promuovere lo sviluppo, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione ed il turismo del territorio della provincia di Rovigo, con particolare attenzione alle destinazioni balneari del Delta del Po, in qualità di ambiti di maggiore interesse turistico, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli operatori e le associazioni pubbliche e private coinvolte nella filiera turistica.
2. Nell'ambito delle proprie finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
 - a) La promozione e la valorizzazione delle risorse del territorio delle destinazioni turistiche "Po e suo Delta" e "Terre fra Adige e Po" insieme alle loro comunità locali. Questo significa creare, sviluppare e promuovere servizi e attività che attirino visitatori e turisti interessati alla natura, alla storia, alla cultura, allo sport e alla vita locale. L'obiettivo è incentivare la permanenza dei turisti anche grazie alla fattiva collaborazione tra enti pubblici e operatori turistici privati.
 - b) La promozione, la diffusione delle tradizioni, degli usi e dei costumi, nonché del lavoro e dello spirito imprenditoriale del territorio, anche attraverso il recupero e la valorizzazione delle attività storiche locali, come l'agricoltura e la pesca, con le loro tipicità, ma anche attraverso il commercio e l'artigianato, la cui integrazione contribuisce a definire l'identità di un territorio, rendendolo maggiormente competitivo e attrattivo, contribuendo a migliorare la qualità della vita e le relazioni interpersonali.
 - c) La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica degli interessati e dei visitatori.
 - d) La promozione e la realizzazione diretta di azioni di valorizzazione e comunicazione, marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione della destinazione turistica, al fine di potenziare l'immagine e l'identità del territorio, anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale.
 - e) La diffusione ed il sostegno della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità coinvolgendo operatori, cittadini e istituzioni.
 - f) La promozione di iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali, storiche, artistiche e museali.

- g) La realizzazione di ricerche di mercato, l'avvio e lo sviluppo di strumenti digitali innovativi per migliorare e potenziare i servizi, sostenendo ogni iniziativa economica e di comunicazione utili alla promozione del territorio.
 - h) Il sostegno alla localizzazione nel territorio di nuove iniziative, tra cui anche eventuali produzioni e comunicazioni multimediali, televisive, cinematografiche e altre forme di valorizzazione delle destinazioni turistiche.
 - i) Tutte le azioni volte in generale a favorire la formazione di proposte e offerte di prodotto turistico da parte di soggetti pubblici o privati od operatori economici, pure in forma associata.
3. Alle attività sopra elencate potranno aggiungersi, in accordo con le finalità della Fondazione, attività in altri settori d'interesse generale.
4. Le finalità statutarie della Fondazione rientrano nelle competenze in materia di turismo attribuite alla potestà legislativa piena ed esclusiva della Regione del Veneto e si esauriscono, conseguentemente, nell'ambito territoriale della Regione stessa.
5. La Fondazione agisce con criteri di democrazia, imparzialità, inclusività, oggettività, trasparenza e di non discriminazione.

Articolo 3

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

1. La Fondazione "DMO Delta Po Adige" esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può:
 - a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
 - c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - e) collaborare in ogni forma con tutti gli enti e i soggetti preposti all'organizzazione, gestione e promozione del turismo, in particolare con i consorzi e con le altre forme associative e professionali delle categorie ed operatori turistici, nonché con tutti gli altri organi e gestori previsti dalla Regione, compresi quelli preposti all'informazione e accoglienza turistica, potendo stipulare protocolli, convenzioni e accordi, assumere o conferire deleghe o compiti anche operativi;
 - f) erogare premi e borse di studio;
 - g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - h) svolgere attività commerciali, ma esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione “DMO Delta Po Adige” è articolato in un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un Fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il Fondo di dotazione è costituito:
 - a) dal conferimento iniziale dei Fondatori, pari ad Euro 30.000, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1625 del 19 dicembre 2022;
 - b) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e compresi quelli dalla stessa acquistati, e che siano espressamente destinati al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
 - c) eventuali avanzi di gestione, non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi, destinati a incrementare il fondo di dotazione;
 - d) da elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - e) da proventi derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Il Fondo di gestione è costituito:
 - a) da eventuali rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b) da elargizioni, donazioni o lasciti anche testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; dai contributi, incentivi, sovvenzioni e ogni altra forma di apporto finanziario da parte dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o altri Enti pubblici e, in generale, dalla Pubblica Amministrazione oppure anche da enti, soggetti o persone fisiche e giuridiche private; da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica, da contribuzioni, versamenti e quote che in qualsiasi forma saranno eseguiti dai Fondatori o dai Partecipanti ovvero anche da Terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle strumentali; dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati a fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
 - c) dalle quote di contribuzione che i Partecipanti della Fondazione verseranno annualmente per sostenerne le attività gestionali e di funzionamento.
4. In ipotesi di recesso, cessazione o estinzione di uno o più dei Partecipanti della Fondazione, quanto conferito o comunque apportato non potrà essere restituito.
5. Per il caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio che dovesse residuare una volta soddisfatti tutti i creditori, sarà devoluto ad enti o fondazioni con oggetto analogo a quello della presente Fondazione, a tutela e valorizzazione del territorio e delle comunità di tutto il territorio interessato.

Articolo 5 (Esercizio finanziario)

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre, deve essere approvato il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 (Partecipanti della Fondazione)

1. I Membri della Fondazione "DMO Delta Po Adige" sono i Soci Fondatori, i Soci di Partecipazione ed i Soci Sostenitori.
2. I Membri sono chiamati anche a concorrere direttamente al funzionamento della Fondazione, con quote di contribuzione stabilite dall'Assemblea, anche in forme, termini e misure eventualmente diversificate.

Articolo 7 (Soci Fondatori)

1. Sono Soci Fondatori il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Tolle, il Consorzio di promozione e sviluppo turistico Po e suo Delta.
2. Ai Soci Fondatori compete l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche, la decisione in merito a eventuali fusioni, trasformazioni ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, allo scioglimento della Fondazione e alla destinazione del suo patrimonio. In caso di trasformazione trovano applicazioni le disposizioni del codice civile applicabili in materia.
3. La quota di partecipazione annua dei Soci Fondatori al Fondo di gestione è stabilita, per i primi tre anni, per il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Tolle, nella misura complessiva del 30% dell'imposta di soggiorno. Con parallelismo di intenti, il Consorzio di promozione e sviluppo turistico Po e suo Delta contribuirà con una quota annuale di 20.000 Euro durante lo stesso triennio. La quota di partecipazione, utile per la costituzione del fondo di gestione, dovrà essere versata dai Soci Fondatori proporzionalmente in quote annuali.

Articolo 8 (Soci di Partecipazione)

1. Sono Soci di partecipazione della Fondazione "DMO Delta Po Adige":
 - a) in coerenza con la disciplina regionale di riferimento, i Comuni che ne facciano richiesta di adesione e che si impegnino a concorrere al Fondo di gestione per almeno tre anni;
 - b) gli enti pubblici e quelli privati a prevalente partecipazione pubblica, che abbiano la propria sede operativa nel territorio della Provincia di Rovigo e che abbiano chiesto l'adesione alla Fondazione, impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno tre anni.
2. I Soci di partecipazione concorrono annualmente, per il primo triennio, al Fondo di gestione con quote così determinate: i Comuni, nel territorio dei quali è stata introdotta l'imposta di soggiorno 14 marzo 2011, n. 23 di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, versano il 30% delle quote annuali dell'imposta; i restanti Comuni versano una quota annuale pari a 0,30 €/residente; gli altri Soci di partecipazione versano per il primo triennio una quota annua di 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Al termine dei tre anni le quote verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione sia sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno appena concluso, sia sulla base delle esigenze emergenti dal contesto turistico della destinazione.
4. L'adesione di nuovi Soci di partecipazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio al Presidente della Fondazione.

Articolo 9
(Soci Sostenitori)

1. Sono Soci Sostenitori gli enti giuridici privati, anche se privi di personalità giuridica, che abbiano la propria sede legale o operativa nel territorio dei Comuni aderenti alla Fondazione, nel rispetto della disciplina regionale, e che abbiano chiesto l'adesione alla Fondazione, impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno tre anni.
2. I Soci Sostenitori concorrono annualmente, per il primo triennio, al fondo di gestione con una quota annuale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00). Le associazioni di volontari e senza fini di lucro sono soci sostenitori versando una quota annuale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per i primi tre anni.
3. Successivamente le quote verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'adesione di nuovi Soci Sostenitori viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio al Presidente della Fondazione.

Articolo 10
(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione "DMO Delta Po Adige":
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Direttore;
 - e. il Revisore dei conti.
2. La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della Fondazione, ad eccezione del Direttore e del Revisore dei conti, è onorifica e dà luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Partecipanti della Fondazione: Soci fondatori, Soci di partecipazione e Soci sostenitori ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti e il Direttore, ove nominato.
3. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
 - a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) approvare il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;
 - c) nominare il Revisore dei conti, sulla base della proposta dei Soci fondatori, ed approvarne il compenso;
 - d) approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dalla Fondazione e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
 - e) vigilare, mediante procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.
4. L'Assemblea ha potestà regolamentare per disciplinare il proprio funzionamento e l'attività deliberativa tenendo conto delle tecnologie disponibili e, comunque, della

necessità di garantire non solo l'espressione del voto ma anche la manifestazione dialettica delle opinioni.

Articolo 12

(Convocazione e quorum)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa, oppure su richiesta dei Soci fondatori, o su richiesta dei Soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) delle quote di contribuzione al fondo gestione, oppure su richiesta di tre (3) membri del Consiglio di amministrazione o del Revisore dei conti.
2. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto fino a 48 ore.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, nonché l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) della contribuzione annua al fondo di gestione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il venticinque per cento (25 %) della contribuzione annua del fondo di gestione.
6. Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote di contribuzione al fondo di gestione dei Soci presenti in Assemblea.
7. Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 13

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:
 - due componenti, tra cui il Presidente sono nominati dal Comune di Rosolina,
 - un componente viene nominato dal Comune di Porto Tolle, che assume le funzioni di Vicepresidente,
 - un componente viene nominato dal Consorzio Po e suo Delta,
 - un componente è nominato dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo.
3. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, questi dovrà essere sostituito da un nuovo consigliere designato con le stesse modalità e tempistica con le quali era stato designato il consigliere dimissionario o decaduto. Il consigliere subentrato resterà in carica sino alla scadenza del consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ai suoi componenti specifici poteri e funzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, approva il regolamento interno e le sue modifiche, definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento, approva il bilancio preventivo annuale

in coerenza con le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi indicati dall'Assemblea. Approva il regolamento dei contratti, il regolamento del personale e gli altri regolamenti che ritenga necessari per il funzionamento della Fondazione. Ha competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione o non espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore, ove nominato.

6. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

8. Si applicano al Consiglio di Amministrazione le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente.

Articolo 14

(Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità)

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione "DMO Delta Po Adige" ovvero nelle attività di impresa, maturati attraverso incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione, nelle attività di impresa o nel settore no-profit.

Articolo 15

(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere è incompatibile con:

- a. la carica di Direttore, ove nominato, e di Revisore dei conti;
- b. lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno.

Articolo 16

(Decadenza e sospensione dalla carica)

1. L'Assemblea dichiara decaduti i consiglieri che:

- a. si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.15;
- b. incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla loro contestazione;
- c. non siano intervenuti alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- d. abbiano omesso di comunicare al consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

2. L'Assemblea dichiara sospesi dalla carica i consiglieri quando:

- a. sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- b. sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

Nei casi di cui al presente comma, la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 17 **(Funzionamento e deliberazioni)**

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, da un vicepresidente. Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, sono inviati, con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del consiglio e al revisore dei conti.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; è valida la seduta del Consiglio totalitaria, in assenza di formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del revisore, salvo il diritto di ciascuno, ivi compreso il revisore, di opporsi alla discussione di specifici argomenti.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede la seduta.
6. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su un apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 18 **(Presidente)**

1. Al Presidente o, in ipotesi di sua assenza o impossibilità al Vice Presidente, spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresentanza in giudizio.
2. Il Presidente convoca le adunanze del Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori con diritto di voto.
3. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di designazione, dal componente più anziano.

Articolo 19 **(Direttore)**

1. Il Direttore può essere nominato, tramite selezione, dal Consiglio di Amministrazione con procedura aperta e rispondente a carattere di pubblicità e trasparenza, secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza nell'ambito di operatività della Fondazione "DMO Delta Po Adige".
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire nell'apposito Regolamento del personale, di cui all'art. 13, comma 6, le funzioni, nonché i compiti e le responsabilità del Direttore anche nei rapporti con i terzi, il suo rapporto di lavoro e le forme dei controlli e della vigilanza sull'attività dello stesso, attribuendogli adeguati e autonomi poteri di rappresentanza, di spesa, di organizzazione e di direzione delle risorse umane nell'ambito delle funzioni e degli indirizzi che saranno formulati dalla stessa Assemblea o, in assenza, dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore provvederà all'attuazione delle attività, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, anche per quanto riguarda:

- a. la direzione e gestione del personale e dei rapporti di lavoro di ogni tipo, sia subordinato che parasubordinato, autonomo o di collaborazione in genere;
- b. l'organizzazione interna sulla base dei Programmi dati dall'Assemblea o dal Consiglio;
- c. l'affidamento a terzi di appalti, servizi e forniture nonché l'assunzione di appalti, servizi o forniture e la stipulazione dei relativi contratti sia attivi che passivi;
- d. la predisposizione di domande, istanze e relative documentazioni per la partecipazione a bandi e concorsi per l'ottenimento di contributi, compensi, elargizioni e altre provvidenze e risorse;
- e. gli atti di gestione finanziaria nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nonché in genere i rapporti economici e anche organizzativi con i terzi e con gli utenti e fruitori dei servizi erogati dalla Fondazione;
- f. ogni altra specifica funzione e attività che l'Assemblea o il Consiglio riterranno di affidare al Direttore.

Articolo 20 **(Revisore dei conti)**

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, sulla base della proposta dei Soci fondatori, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.
2. Il Revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina e può essere riconfermato. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore cessato viene sostituito da altro Revisore, nominato dall'Assemblea, che permane in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
3. Il Revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore deve, inoltre, controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.
4. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. I verbali delle attività del Revisore sono riportati su apposito libro.

Articolo 21 **(Ineleggibilità e incompatibilità)**

1. Non può essere nominato Revisore dei conti:
 - a. il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. i dipendenti della fondazione;
 - c. coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea dichiara decaduto il Revisore che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'assemblea o a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il Revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 22 **(Conflitto di interesse)**

1. I titolari degli organi della Fondazione “DMO Delta Po Adige” operano nell’esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell’organo di appartenenza e al Revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l’interessato può essere dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al consiglio di amministrazione dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Revisore dei conti.

Articolo 23 **(Modifiche Statutarie, Estinzione o Scioglimento della Fondazione)**

1. Il presente Statuto potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte dei Soci Fondatori.
2. La Fondazione può sciogliersi e porsi in liquidazione, può fondersi con altra persona giuridica della stessa tipologia, può scindersi o trasformarsi nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario allo scioglimento della Fondazione.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall’art. 4.5.
5. In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 24 **(Regolamento interno)**

Al fine di disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative, regolamentare la comunicazione turistica attraverso lo strumento del *brand manual* e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto, la Fondazione “DMO Delta Po Adige” si dota di un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 **(Norme transitorie e finali)**

1. La Fondazione “DMO Delta Po Adige” si iscriverà nel Registro Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Veneto.
2. Il presente Statuto sarà interpretato e applicato secondo i principi delle c.d. Fondazioni Partecipate e altresì in aderenza alla natura di Organismo di diritto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1.I del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. La prima nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dei Soci fondatori avviene al momento della costituzione della Fondazione. I restanti

componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati prima della convocazione della prima Assemblea e comunque entro sessanta giorni dalla costituzione della Fondazione.

FIRMATO: ...